

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3980 del 02/08/2018
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE PROC. PR18A0020 - R.R. N.41/2001 - AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI IN LOCALITA' PREDELLE COMUNE DI BORGIO VAL DI TARO (PR). DITTA SINGEA srl - . CONCESSIONE DI DERIVAZIONE SEMPLIFICATA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4039 del 26/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31.10.2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05.09.2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21.12.2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’ accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalita’ ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
 - la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
 - la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
 - la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- **PRESO ATTO** della domanda in data 31/05/2018 della Ditta SINGEA srl c.f. e p.iva 02323360988 con la quale è stata chiesta la concessione per derivare acqua pubblica in comune di Borgo Val di Taro (PR) per uso industriale, dal Torrente Taro, a fronte del mappale 474 del foglio 34 del NCT di detto comune.
- **DATO ATTO** che, dall’esame della documentazione, si evince che: - la portata massima derivata è pari a 2 l/s; - la quantità d’acqua superficiale richiesta per uso industriale è pari a circa 500 mc/anno; - non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente; - la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta, non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui al titolo IV, art. 36, lett. C del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACCERTATO che, nei termini di legge, l’ Autorità di Bacino del Fiume Po, non ha ritenuto di esprimere il parere previsto ai sensi dell’ art. 7 del RD n. 1775/1933;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’ Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l’ applicazione della “DIRETTIVA DERIVAZIONI” adottata dal Comitato istituzionale dell’ Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all’ Amministrazione concedente salvo nei casi in cui “per la natura o l’ entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell’ impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”.

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell’AdBPo n.

7/2015 e n. 8/2015("Direttiva derivazioni") del prelievo di cui trattasi, che ricade nel corpo idrico: 011500000000 3 ER – Fiume Taro –

sezione di chiusura (a valle) Citerna

STATO chimico Buono

STATO ecologico Sufficiente

DMV maggio/settembre 1,46 mc/s

DMV ottobre/aprile 1,79 mc/s

VALUTATO in specifico che: - il prelievo è relativo ad una derivazione di tipo semplificato di cui all'art. 36 del RR n. 41/01. - Il corpo idrico di interesse non è in stress quantitativo. - la valutazione di compatibilità andrà attuata mediante la applicazione del DMV stabilito dal Piano di Gestione e dall'Autorità di Bacino nei mesi da maggio a settembre; - nel mese di ottobre verrà applicato il DMV previsto dal Piano di Gestione Distrettuale - non si ritengono necessari interventi particolari relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti, ma solamente il rispetto della misura KTM.7 - Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - il Deflusso minimo vitale (DMV).

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36e seguenti del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso industriale.

RITENUTO INOLTRE che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso industriale di cui alla lett. C) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Maroli;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1.di rilasciare a Singea srl, Partita IVA 02323360988 la concessione a derivare acqua pubblica dal torrente Taro in comune di Borgo Val di Taro – località Pradelle, da destinarsi ad uso industriale;

2.di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **l/s 2,0**, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa **mc. 500** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;

3.di stabilire che la concessione sia **rilasciata per la durata di 75 giorni** dalla data della presente;

5.di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

6.di fissare in € 293,62 il valore del canone per l'anno 2018 (determinato, sulla base della normativa citata in premessa), che deve essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del disciplinare in ragione di **3/12 dell'intera annualità ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015 (€ 73,40)**;

7.di fissare in € **250,00 l'importo del deposito cauzionale** per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della LR 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il

medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia su richiesta del concessionario;

8. di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda di concessione le spese di istruttoria pari ad **€. 99,00 in data 31/05/2018**;

9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

10. di dare atto che ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del DLgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;

13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 18, 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.